CHE APPROVA LA CONVENZIONE COLLA SOCIETA' DELLE FERROVIE ROMANE PER LA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI UN RAMO DI STRADA FERRATA PER RAVENNA

Art. 8 (Convenzione riguardante concessione ferrovie romane)

La presente convenzione non sara' obbligatoria per le parti se non dopo la sua approvazione per legge.

Fatta e sottoscritta in doppio originale a Torino questo giorno 29 maggio 1861.

Sottoscritti all'originale:

Il Ministro dei lavori pubblici UBALDINO PERUZZI

Il Ministro delle finanze PIETRO BASTOGI.

Il rappresentante della Societa' Fernand De-la-Hante.

Pel Direttore Capo della 3ª divisione del Ministero dei lavori pubblici Pietro Marsi.

Per copia conforme:

Dal Ministero dei lavori pubblici:

Pel Direttore Capo di Divisione Pietro Marsi Segretario.

V.° Il Ministro dei lavori pubblici U. PERUZZI.

Versione in vigore dal 8 settembre 1861, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Che approva la convenzione colla Societa' delle ferrovie romane per la costruzione ed esercizio di un ramo di strada ferrata per Ravenna
Estremi	Legge 21 luglio 1861, n. 135
Partizione	Convenzione riguardante concessione ferrovie romane
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 24 agosto 1861

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/che-approva-la-convenzione-colla-societa-delle-ferrovie-romane-per-la/convenzione-riguardante-concessione-ferrovie-romane-art-8/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it